



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI MARCO Presidente e Relatore
- GIANFERRARI VENTURINO IVAN Giudice
- ROMITELLI BRUNO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 74/2017
depositato il 14/02/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS01CA02487/2016 IRPEF-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 74/2017

UDIENZA DEL

13/03/2018 ore 09:30

N°

22/2018

PRONUNCIATA IL:

13/03/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/3/2018

Il Segretario

[Handwritten Signature]

Svolgimento del processo

1-II sig. _____ ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2011; ammontare del valore della lite ,al fine della nota spese,€ 43.252,00#;l'Agenzia assume ,nell'atto impugnato, che :*il Ricorrente fosse socio ,per il 33,325%, assieme ad altre tre persone fisiche ,di una s.r.l.,(la "Società") nei cui confronti era stato accertato, con atto allegato a quello impugnato ,per lo stesso anno d'imposta, "*un maggior reddito d'impresa per complessivi € 325.384,72, riferito all'indebito utilizzo di costi a fronte di fatture per operazioni inesistenti*";** "*in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare-tenuto conto del legame e dell'accordo che normalmente avvince un gruppo così composto -vige la presunzione di distribuzione degli utili extra contabili ai soci.*" " *Ne consegue che ove vengano accertati a carico di una società a ristretta compagine sociale utili non contabilizzati (derivanti da maggiori ricavi da costi a fronte di operazioni inesistenti) si presume, salva la prova contraria, ..., che detti utili siano stati distribuiti tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno*";***conseguentemente debba imputarsi al Ricorrente ,pro quota di partecipazione alla "Società", il maggior reddito imponibile accertato in capo alla stessa; il Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità posto che sarebbe viziato:*da un difetto di sottoscrizione ,in quanto il firmatario non avrebbe il potere di sottoscriverlo;**dalla carenza del contraddittorio endoprocedimentale preventivo;***dalla carenza degli elementi propri dell'atto amministrativo esecutivo;****dalla carente dimostrazione che Lui abbia ,effettivamente, percepito un utile in nero ,i.e. materialmente incassato una somma di denaro;*****da illegittimità derivata ,stante l'illegittimità dell'accertamento emesso nei confronti della "Società" , gravato presso la CTP. di Modena, in ordine al cui giudizio non esisterebbe una sentenza con favore di giudicato; chiede, infine, in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; l'Agenzia si costituisce in giudizio

con controdeduzioni con cui si rifa' alla motivazione dell'atto impugnato richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione; in particolare, dopo aver ricordato, pag. 2 ,in fondo, che a carico della "Società" era stato accertato un maggior reddito d'impresa per "costi oggettivamente inesistenti" sottolinea come *"In conformità della preponderante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ,essendo "la Società" costituita da soli quattro soci, dunque a ristretta base azionaria si presumeva ragionevolmente che gli utili non contabilizzati , derivanti da omessa contabilizzazione di ricavi siano stati distribuiti ai soci"*; il Ricorrente presenta breve memoria di replica.

Motivi della decisione

2-In via, logicamente, pregiudiziale e di rito, va confermata, seguendo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione [cfr. ex multiis da ultimo Ord. n°2016/19013(Rv.641108-011)]¹, da cui non vi è motivo per discostarsi in questa sede, l'indipendenza dei due giudizi, per cui non vi è necessità di dar luogo alla sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio riguardante la "Società"; passando ora al merito; questo Giudice ben conosce il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, [cfr. da ultimo ex multiis Sent.n.2017/27778(Rv.646282-01)]²,secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad un società di capitali a ristretta base partecipativa, conseguenti a ricavi non contabilizzati, e ,pur non condividendone l'assolutezza, con cui spesso viene

¹ per cui" *In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati"*

²)per cui" *In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili."*

declinato in relazione alle fattispecie concrete dedotte in giudizio, non può non dividerne la "razionalità" sottostante; infatti la Suprema corte ha costantemente affermato che il suddetto principio fonda la sua "credibilità", quale massima d'esperienza, sul fatto che sia ipotizzato ,in sede accertativa a carico della società a ristretta base azionaria, che l'utile extracontabile accertato sia conseguente a maggiori ricavi imponibili e non a minori costi deducibili; invero è solo dai maggiori, eventuali, ricavi "in nero" che i soci possono trarre la provvista per dividersi l'utile extra contabile non ,certo, dai minori costi deducibili che di per se non creano provvista finanziaria; ma è proprio applicando il suddetto principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio che l'atto impugnato va annullato in quanto illegittimo; invero l'avviso di accertamento notificato alla "Società" accerta un maggior utile extracontabile sulla base di costi indeducibili in quanto assunti come conseguenti a fatture passive contabilizzate a fronte operazioni inesistenti e non sulla base di maggiori ricavi in nero; ne consegue in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 (mille) più oneri di legge CUT seguono la soccombenza

Reggio Emilia 13 marzo 2018

il Presidente est.

